

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 93 a iniziativa dei Consiglieri Casini, Biancani, Mangialardi, Mastrovincenzo, Carancini, Cesetti, Bora, Vitri

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2010, N. 16
(ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 2010)

Signori Consiglieri,

la Giunta regionale, tenendo conto di quanto emerso nel corso di appositi incontri organizzati con gli enti locali, aveva approvato, con d.g.r. n. 1756 del 6 dicembre 2010, le interpretazioni tecnico amministrative relative alla deliberazione amministrativa n. 13 del 30 settembre 2010.

Nel punto 10) dell'Allegato alla suddetta d.g.r. n. 1756 del 6 dicembre 2010 "quanto agli impianti localizzati a terra, in aree classificate dagli strumenti urbanistici comunali quali zone produttive "D", indipendentemente dalla loro potenza, viene stabilito che non sono soggetti a quanto prescritto dell'Allegato I. Inoltre, in considerazione della loro collocazione in zone industriali già individuate dagli strumenti urbanistici comunali, non si applicano inoltre i punti nn. 2 (aree non idonee), 3 (pubblicità), 6 (indicazioni generali di carattere tecnico) dell'Allegato II, ad eccezione del punto 6.8 (Mitigazione degli impatti paesaggistici con la delimitazione dell'area di intervento con idonee aree verdi realizzate con piante autoctone) e del punto 7 (Valutazione degli impatti cumulativi prodotti) del medesimo Allegato II."

Tale previsione finalizzata a favorire l'ubicazione degli impianti a terra nelle zone a destinazione artigianale o industriale è stata, inspiegabilmente cassata a seguito della novella introdotta con l'articolo 1 alla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 2, entrata in vigore il 15 febbraio 2013.

Con la suddetta modifica è stato introdotto nell'articolo 36 (Norme in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili) della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento Bilancio 2010) il comma 1 bis con cui viene stabilito che anche impianti fotovoltaici ricadenti in aree classificate zone produttive "D" sono soggetti, a partire dal 15 febbraio 2013, alla disciplina della deliberazione amministrativa n. 13/2010, contenuta nell'Allegato I e nell'Allegato II di fatto imponendo alle zone industriali - artigianali le stesse limitazioni imposte alle zone a destinazione agricola.

Per quanto sopra esposto nasce la presente proposta di legge che si compone di n. 2 articoli:

- l'articolo 1 volto a sopprimere il disposto contenuto dall'articolo 36, comma 1, della l.r. 16/2010 rendendo quindi applicabile la d.g.r. 1756/2010 anche agli impianti fotovoltaici a terra collocati nelle zone D così definite dal d.m. 1444/1968;
- l'articolo 2 contiene la dichiarazione di invarianza finanziaria in quanto la norma introdotta ha natura ordinamentale.